

46.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno di legge (Annunzio)	928	Proposte di legge:	
		(Annunzio)	928
Disegno di legge di conversione n. 1380 (Emendamenti e ordini del giorno)	909	(Approvazioni in Commissione)	928
		(Assegnazione a Commissioni in sede referente)	928
Disegno di legge di conversione n. 1338 (Articolo unico, modificazioni apportate dalla Commissione, articoli del relativo decreto-legge, emendamenti, subemendamenti ed articolo aggiuntivo)	915	(Ritiro)	928
		Provvedimenti concernenti amministrazioni locali (Annunzio)	930
Missioni valedoli nella seduta del 10 settembre 1992	928	Risoluzioni, Interpellanze e interrogazioni (Annunzio)	930
		ERRATA CORRIGE	930

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

*DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON
MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 25 LUGLIO 1992,
N. 349, RECANTE MISURE URGENTI PER CONTRA-
STARE LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA IN SICILIA (1380)*

EMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE, AD ECCEZIONE DI QUELLI VOTATI NELLA SEDUTA DEL 9 SETTEMBRE 1992

ARTICOLO 3.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il personale impiegato nei contingenti di cui all'articolo 1, usufruirà di strutture di alloggio adeguatamente confortevoli, evitando in ogni caso l'uso di tende ed altri ricoveri provvisori, predisponendo, ove non si rinvenissero sufficienti capacità ricettive nelle strutture militari esistenti, l'uso di strutture civili dotate degli spazi e dei servizi sufficienti ad una dignitosa permanenza del personale.

* 3. 2.

Folena, Gasparotto.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il personale impiegato nei contingenti di cui all'articolo 1, usufruirà di strutture di alloggio adeguatamente confortevoli, evitando in ogni caso l'uso di tende ed altri ricoveri provvisori, predisponendo, ove non si rinvenissero sufficienti capacità ricettive nelle strutture militari esistenti, l'uso di strutture civili dotate degli spazi e dei servizi sufficienti ad una dignitosa permanenza del personale.

* 3. 9.

Russo Spena, Bacciardi, Dorigo.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Il personale militare di cui al comma 1 dell'articolo 1, sarà completamente accasermato o comunque sistemato in strutture civili idonee ad una decorosa sistemazione abitativa.

3. 1.

Fragassi, Polli, Bampo, Metri.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i militari di truppa, volontari o di leva, l'indennità onnicomprensiva, aggiuntiva alla paga giornaliera, è fissata in lire 750.000 mensili, rapportata al periodo d'impiego, e non può comunque superare il trattamento economico accessorio previsto per il personale delle Forze di polizia.

3. 12 (nuova formulazione).

Governo.

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Per gli ufficiali, i sottufficiali e i militari di truppa in ferma di leva prolungata la predetta indennità onnicomprensiva, aggiuntiva al trattamento stipendiale o alla paga giornaliera, non può superare il trattamento economico accessorio previsto per il personale delle Forze di polizia. Per i militari di truppa in ferma di leva obbligatoria, tale indennità, aggiuntiva alla paga giornaliera, è fissata in lire 750 mila mensili, in rapporto al periodo d'impiego.

3. 12 (terza formulazione).

Governo.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In aggiunta all'indennità di marcia e a quella di ordine pubblico fuori sede, ai militari in servizio di leva obbligatoria impiegati in Sicilia nell'ambito di operazioni di sicurezza, di controllo del territorio e di prevenzione dei delitti di criminalità organizzata spetta un'indennità militare giornaliera pari a lire 40 mila.

3. 3.

Folena, Gasparotto, Crippa, Ronchi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In aggiunta all'indennità di marcia e a quella di ordine pubblico fuori sede, ai militari in servizio di leva obbligatoria impiegati in Sicilia nell'ambito di operazioni di sicurezza, di controllo del territorio e di prevenzione dei delitti di criminalità organizzata spetta un'indennità militare giornaliera pari a lire 35 mila.

3. 4.

Folena, Gasparotto, Crippa, Ronchi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In aggiunta all'indennità di marcia e a quella di ordine pubblico fuori sede, ai militari in servizio di leva obbligatoria impiegati in Sicilia nell'ambito di operazioni di sicurezza, di controllo del territorio e di prevenzione dei delitti di criminalità organizzata spetta un'indennità militare giornaliera pari a lire 30 mila.

3. 5.

Folena, Gasparotto, Crippa, Ronchi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In aggiunta all'indennità di marcia e a quella di ordine pubblico fuori sede, ai militari in servizio di leva obbligatoria impiegati in Sicilia nell'ambito di operazioni di sicurezza, di controllo del territorio e di prevenzione dei delitti di criminalità organizzata spetta

un'indennità militare giornaliera pari a lire 25 mila.

* 3. 6.

Folena, Gasparotto, Crippa, Ronchi.

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: In aggiunta all'indennità di marcia e a quella di ordine pubblico fuori sede, ai militari in servizio di leva obbligatoria impiegati in Sicilia nell'ambito di operazioni di sicurezza, di controllo del territorio e di prevenzione dei delitti di criminalità organizzata, spetta un'indennità militare giornaliera pari a lire 25 mila.

* 3. 11.

Fragassi, Polli, Bampo, Metri.

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: I predetti trattamenti economici hanno decorrenza ed effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente decreto-legge.

3. 14.

La Commissione.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In aggiunta all'indennità onnicomprensiva di cui al comma 1, ai militari in servizio di leva obbligatoria impiegati in Sicilia nell'ambito di operazioni di sicurezza, di controllo del territorio e di prevenzione dei delitti di criminalità organizzata è corrisposta un'indennità militare giornaliera pari a lire 20 mila.

3. 10.

La Commissione.

Al comma 2, sostituire le parole da: quota fino alla fine del comma con le seguenti: riduzione del capitolo 1406 dello stato di previsione del Ministero della difesa.

3. 13.

Fragassi, Polli, Bampo, Metri.

Al comma 2 sostituire le parole da: quota fino alla fine del comma con le seguenti: riduzione del capitolo 4011 dello stato di previsione del Ministero della difesa.

3. 7. Crippa, Folena, Dorigo, Bertez-zolo, Ronchi, Gasparotto, Russo Spena, Ingraio, Bac-ciardi.

ART. 4.

Sopprimerlo.

- * 4. 1. Fragassi, Polli, Bampo, Metri.

Sopprimerlo.

- * 4. 5. Folena, Crippa, Russo Spena, Bertez-zolo, Ingraio, Gaspa-rotto, Ronchi, Dorigo, Bac-ciardi.

Sostituirlo con il seguente:

1. Ai militari in ferma di leva prolun-gata completato il periodo di servizio come previsto dall'articolo 5 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, è riservato il 25 per cento dei posti disponibili nei ruoli organici dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato.

4. 6. Gasparotto, Folena.

Sopprimere il comma 1.

4. 2. Fragassi, Polli, Bampo, Metri.

Al comma 1, sostituire le parole: due anni con le seguenti: sei mesi.

4. 3. Fragassi, Polli, Bampo, Metri.

Sopprimere il comma 1-bis.

4. 4. Fragassi, Polli, Bampo, Metri.

Al comma 1-bis, dopo le parole: ferma di leva aggiungere le seguenti: , anche qualora non abbiano presentato la do-manda di cui al comma 1.

4. 8. La Commissione.

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

al fine di garantire ai militari impegnati in Sicilia condizioni di vita accetta-bili:

impegna il Governo

a predisporre strutture di alloggio adeguatamente confortevoli, evitando in ogni caso l'uso di tende ed altri ricoveri provvisori, predisponendo, ove non si rin-venissero sufficienti capacità ricettive nelle strutture militari esistenti, l'uso di strutture civili dotate degli spazi e dei servizi sufficienti ad una dignitosa perma-nenza del personale;

a dare rigide disposizioni affinché gli oneri dei servizi, specialmente quelli armati, siano inframmezzati da ventiquat-tro ore di riposo, secondo quanto pre-scritto anche dalle norme comunemente in vigore nelle caserme italiane. Che sia, inoltre, garantito il riposo effettivo tra turno di guardia e turno di guardia (non superiori a due ore consecutive);

a garantire la libera uscita (anche fuori dai limiti di presidio), al fine di attenuare l'inevitabile tensione nervosa e psicologica dei militari impegnati in ser-vizi gravosi;

a garantire, nei quaranta giorni d'impiego in Sicilia dei vari contingenti, almeno due licenze brevi per tutti i militari.

(9/1380/1) « Russo Spena, Dorigo, Bacciardi, Crippa, Ronchi, Gasparotto, Folena, Ingrao, Bertezolo, Fragassi ».

La Camera,

al fine di non favorire un'ulteriore espansione territoriale del fenomeno mafioso fuori dalle zone di tradizionale radicamento,

impegna il Governo

nell'applicazione delle norme concernenti il soggiorno obbligato ed il soggiorno cautelare, ad evitare l'invio dei soggetti

interessati in località site fuori dalle zone di residenza o di nascita.

(9/1380/2) « Fragassi, Crippa, Angelo La Russa, Savio, Bertezolo, Ciccio-messere, Dorigo, Marte Ferrari ».

La Camera,

al fine di definire in modo chiaro le modalità d'impiego dei militari in Sicilia per coadiuvare le forze dell'ordine nella lotta alla criminalità organizzata,

impegna il Governo

a predisporre, con precise indicazioni ai prefetti, la presenza di almeno un agente o un ufficiale di polizia giudiziaria nei posti di blocco e nei compiti di difesa attiva del territorio, al fine di procedere sul posto ai primi adempimenti necessari.

(9/1380/3) « Folena, Gasparotto, Angelo La Russa ».

*DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON
MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 21 LUGLIO 1992,
N. 344, RECANTE INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO
QUALITATIVO E LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO
DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO (1338)*

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE, NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO 1.

1. Il decreto-legge 21 luglio 1992, n. 344, recante interventi per il miglioramento qualitativo e la prevenzione dell'inquinamento delle acque destinate al consumo umano, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 17 maggio 1991, n. 156, 16 luglio 1991, n. 211, 13 settembre 1991, n. 297, 18 novembre 1991, n. 364, 20 gennaio 1992, n. 13, 17 marzo 1992, n. 235, e 20 maggio 1992, n. 291.

MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

al comma 1, dopo le parole: « articoli 16, 17, comma 3, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, » sono inserite le seguenti: « nonché le regioni nel cui territorio vi siano zone dichiarate, per gravi motivi di inquinamento idropotabile, in stato di emergenza ai sensi e per gli effetti di cui

all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, »; le parole: « intervento urgente volto » sono sostituite dalle seguenti: « interventi urgenti e inderogabili volti »;

al comma 2, le parole: « alle popolazioni interessate da parte delle autorità sanitarie locali » sono sostituite dalle seguenti: « alle popolazioni da parte dei sindaci dei comuni interessati mediante l'affissione di manifesti e l'invio di lettere alle famiglie contenenti l'indicazione dei parametri derogati, le informazioni sui rischi sanitari e l'indicazione delle categorie a rischio per le quali è sconsigliabile l'utilizzo dell'acqua per usi potabili. Le regioni assicurano altresì la diffusione di ogni ulteriore utile informazione mediante i notiziari radiotelevisivi regionali. »;

al comma 3, lettera c), dopo le parole: « risorse previste » sono inserite le seguenti: « per la depurazione delle acque »;

al comma 3, lettera d), le parole: « di cui all'articolo 2. Tali risorse sono assegnate » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 2 e assegnate »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 4-bis. A partire dal 31 dicembre 1994 non sono consentite deroghe ai valori massimi ammissibili relativi al parametro « composti organo-alogenati che non rientrano nel parametro 55 » e al parametro « nitrati », definiti nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236. Entro e non oltre tale data le regioni e i comuni sono tenuti ad assicurare, secondo le rispettive competenze, un approvvigionamento di

acque destinate al consumo umano che rientrino, per i suddetti parametri, nei valori massimi ammissibili indicati nella direttiva 80/778/CEE del Consiglio del 15 luglio 1980, attuata dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236. ».

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: « Il Ministero dell'ambiente dichiara la decadenza, con effetto immediato, dalla concessione dei finanziamenti e dalla autorizzazione per la contrazione di mutui e da ogni altra agevolazione » sono sostituite dalle seguenti: « Sono revocati, con effetto immediato, i finanziamenti, le autorizzazioni per la contrazione di mutui e ogni altra agevolazione »;

al comma 2, le parole: « La decadenza » sono sostituite dalle seguenti: « La revoca »;

al comma 2, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« f-bis) articolo 17, comma 16, della legge 11 marzo 1988, n. 67; »;

dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in riferimento agli interventi di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, richiamati dall'articolo 7, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 397 del 1988, per i procedimenti in corso al 31 luglio 1992 relativamente ad istanze valutate positivamente ai fini dell'ammissibilità ai finanziamenti »;

al comma 3, le parole: « della decadenza, » sono sostituite dalle seguenti: « della revoca »; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Qualora dalla dichiarazione risulti che per le opere non cantierate siano stati già concessi i relativi mu-

tui, il Ministero dell'ambiente ne informa la regione competente per l'attivazione delle procedure di cui al comma 5. »;

al comma 4, le parole: « della decadenza, » sono sostituite dalle seguenti: « della revoca »; le parole: « in via prioritaria per il finanziamento del Piano di intervento » sono sostituite dalle seguenti: « per le finalità di cui alla legge 28 agosto 1989, n. 305, nonché per il finanziamento del piano di interventi »; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. »;

dopo il comma 4, è inserito il seguente:

« 4-bis. Gli eventuali termini stabiliti per la contrazione dei mutui e per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 2 si intendono soppressi e i relativi impegni di spesa possono essere assunti anche nel corso di esercizi successivi a quelli di competenza entro le scadenze fissate dal programma triennale di tutela ambientale 1991-1993 nei limiti delle disponibilità residue »;

al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Qualora per l'opera non realizzabile siano stati già concessi mutui, il Ministero dell'ambiente ne dispone la revoca nei limiti delle somme residue e riassegna, ai fini dell'ammortamento di ulteriori mutui, le relative somme. ».

Dopo l'articolo 4, sono inseriti i seguenti:

« ART. 4-bis. — 1. In attesa del completamento delle procedure di inquadramento di cui alla legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, il Ministero dell'ambiente, per far fronte alle esigenze di attuazione del programma triennale di tutela ambientale, è autorizzato ad avvalersi della facoltà prevista dalla disposizione di cui al n. 8 della

deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 4 dicembre 1981, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 dell'8 gennaio 1982, nel limite globale delle vacanze esistenti nella pianta organica. ».

« ART. 4-ter. — 1. Per gli adempimenti connessi all'attuazione del presente decreto, presso il Ministero dell'ambiente — Servizio per la tutela delle acque, la disciplina dei rifiuti, il risanamento del suolo e la prevenzione dell'inquinamento di natura fisica, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 4 dicembre 1990, n. 368, i posti di cui al quadro A (dirigenti amministrativi) e al quadro B (dirigenti tecnici) della tabella A allegata alla legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, sono aumentati, rispettivamente, di un posto di dirigente superiore e di tre posti di primo dirigente. Ai fini della copertura della relativa spesa sono contemporaneamente portati in riduzione nove posti di 4° livello funzionale di cui alla tabella B/2 (carriera esecutiva) allegata alla citata legge n. 349 del 1986, e successive modificazioni.

2. Per gli adempimenti tecnici connessi all'attuazione del presente decreto, presso i laboratori di tossicologia applicata e di igiene ambientale dell'Istituto superiore di sanità, i posti di cui alla tabella B allegata alla legge 7 agosto 1973, n. 519, e successive modificazioni, sono aumentati di quattro posti di dirigente di ricerca e di otto posti di ricercatore. Ai fini della copertura della relativa spesa sono contemporaneamente portati in riduzione ventuno posti della ex carriera esecutiva di cui alla medesima tabella B allegata alla citata legge n. 519 del 1973, e successive modificazioni. ».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE, NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. Le regioni interessate dall'emana-
zione dei decreti di deroga ai sensi degli

articoli 16, 17, comma 3, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, in conformità agli indirizzi della Autorità di bacino nel caso di territori rientranti in bacini di rilievo nazionale, adottano, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano di intervento urgente volto a garantire nei comuni interessati da deroghe l'approvvigionamento idropotabile conforme ai requisiti di qualità stabiliti dall'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.

2. Il piano di intervento è trasmesso, entro 10 giorni dall'adozione, ai Ministri dell'ambiente e dei lavori pubblici, che ne verificano la conformità agli obiettivi di cui al comma 1. Contestualmente le regioni sono tenute a documentare l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 9, lettere a), b) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, nonché l'adempimento degli obblighi di informazione alle popolazioni interessate da parte delle autorità sanitarie locali.

3. Concorrono al finanziamento del piano, nell'ambito del programma triennale di tutela ambientale 1991-1993 e fatte salve le competenze della legge 18 maggio 1989, n. 183:

a) l'utilizzo, fino all'importo massimo di lire 20 miliardi per ciascuna regione, dei fondi statali con destinazione vincolata, già trasferiti alle regioni, ed in particolare i fondi previsti dall'articolo 9 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, recante misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle acque, che risultino disponibili in relazione a quanto previsto dall'articolo 9, comma 2-*quater*, del medesimo decreto, con esclusione del Fondo nazionale trasporti e del Fondo sanitario nazionale. Le predette autorizzazioni di spesa si intendono quindi contestualmente ridotte per l'ammontare dell'utilizzo del limite massimo;

b) l'utilizzo delle disponibilità relative agli anni 1992, 1993 e 1994 per interventi di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, nel limite massimo del cinquanta per cento delle quote destinate alla realizzazione di interventi nei rispettivi bacini regionali e in quelli interregionali, previa relative intese tra le regioni interessate; nei bacini di rilievo nazionale, le Autorità di bacino, nel medesimo limite massimo, individuano gli interventi da finanziare con le disponibilità di cui sopra, che si intendono quindi contestualmente ridotte per l'ammontare dell'utilizzo del limite massimo;

c) l'utilizzo delle risorse previste a favore di ciascuna regione per gli anni 1991, 1992 e 1993 dalla legge 28 agosto 1989, n. 305, e, fino al limite massimo del 50 per cento, delle disponibilità derivanti dal decreto-legge 13 giugno 1989, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 283, per gli anni 1992, 1993 e 1994, nel rispetto delle procedure previste dalla legge e dal decreto-legge citati. Le predette autorizzazioni di spesa si intendono quindi contestualmente ridotte per l'ammontare dell'utilizzo del limite massimo;

d) l'utilizzo delle risorse finanziarie rese disponibili a seguito dell'attivazione della revoca di cui all'articolo 2. Tali risorse sono assegnate con l'approvazione del programma triennale di tutela ambientale 1991-1993.

4. Entro il 31 dicembre 1993, le regioni effettuano una ricognizione generale sullo stato di attuazione del Piano di intervento per ogni singolo progetto e trasmettono apposita relazione ai Ministeri dell'ambiente, della sanità e dei lavori pubblici. In caso di inottemperanza, il Ministro dell'ambiente provvederà al necessario accertamento ricognitivo mediante la nomina di un commissario *ad acta*. Per le eventuali inadempienze operative dei singoli comuni, la regione interessata è autorizzata ad esercitare poteri sostitutivi, previa diffida e messa in mora ed, in ipotesi di ulteriore inottemperanza,

mediante la nomina di un commissario *ad acta*. Tale procedura viene adottata dal Ministro dell'ambiente qualora la regione non eserciti i propri poteri sostitutivi.

ARTICOLO 2.

1. Il Ministero dell'ambiente dichiara la decadenza, con effetto immediato, dalla concessione dei finanziamenti e dalla autorizzazione per la contrazione di mutui e da ogni altra agevolazione stabilita in favore delle regioni, degli enti locali e loro consorzi, delle aziende, in forza delle disposizioni di cui al comma 2, in relazione alle opere di approvvigionamento idrico, di protezione e risanamento ambientale e di difesa del suolo, che non siano state cantierate entro i termini stabiliti dalle relative norme di finanziamento o comunque entro il 30 giugno 1992.

2. La decadenza di cui al comma 1 concerne i finanziamenti, le autorizzazioni a contrarre mutui ed ogni altra agevolazione previsti dalle seguenti disposizioni:

a) articolo 12, comma 4, della legge 22 dicembre 1984, n. 887;

b) articolo 10 del decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1986, n. 7, e comma 6 dell'articolo 5 della legge 22 dicembre 1986, n. 910;

c) articolo 14, comma 5, lettere a) e b), della legge 28 febbraio 1986, n. 41;

d) articolo 7, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475;

e) articoli 1, 1-bis e 1-ter del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441;

f) articolo 9 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71.

3. I soggetti titolari dei finanziamenti attribuiti ai sensi delle norme richiamate al comma 2 sono tenuti a trasmettere al Ministero dell'ambiente, non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, apposita dichiarazione, attestante sotto la responsabilità del dichiarante, l'avvenuta consegna dei lavori e l'apertura del cantiere nonché, in caso di completamento dell'opera, l'eventuale verificarsi di economie. L'omessa dichiarazione nei termini di cui sopra equivale a dichiarazione negativa, valevole agli effetti della decadenza di cui al comma 1.

4. Le somme rese disponibili a seguito della decadenza di cui al comma 1, nonché quelle derivanti da economie verificatesi nella realizzazione delle opere finanziate ai sensi delle disposizioni di cui al comma 2, sono riassegnate, con le procedure previste dal programma triennale di tutela ambientale 1991-1993, in via prioritaria per il finanziamento del Piano di intervento di cui all'articolo 1.

5. Al fine di garantire il completamento dei progetti di protezione e risanamento ambientale finanziati con le disposizioni di cui al comma 2, nonché l'attuazione dei progetti finanziati ai sensi del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, dell'articolo 14 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, degli articoli 17, commi 18, 19, 27, 31 e 36, e 18 della legge 11 marzo 1988, n. 67, dell'articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, del decreto-legge 13 giugno 1989, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 283, e della legge 28 agosto 1989, n. 305, le regioni — previa diffida e messa in mora, con assegnazione di un termine non superiore ai 60 giorni — si sostituiscono agli enti titolari dell'esecuzione delle opere che non abbiano provveduto, entro i termini fissati dalle suddette norme di finanziamento, al completamento o all'avvio delle opere medesime. Il Ministro dell'ambiente provvede in via

sostitutiva — previa diffida e con nomina di un Commissario *ad acta* — qualora la regione non eserciti i poteri sostitutivi di cui sopra. Il Ministro dell'ambiente provvede altresì con la stessa modalità per le opere non completate che siano state finanziate a favore della regione medesima o di enti diversi da quelli subregionali. In caso di inottemperanza da parte di soggetti privati il Ministro dell'ambiente adotta la revoca.

6. Nel caso di non realizzabilità delle opere o di revoca dei contributi, il Ministro dell'ambiente procede alla riutilizzazione delle relative risorse, ferma restando la destinazione d'uso prevista dalle norme di finanziamento e con le procedure indicate dal programma triennale di tutela ambientale.

7. Il Ministro dell'ambiente relaziona annualmente al Parlamento, in sede di presentazione del programma triennale di tutela ambientale, sullo stato di attuazione delle leggi di spesa, con riferimento ai singoli interventi finanziati.

8. Il termine di impiego dei fondi iscritti al capitolo 1157 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1991 è prorogato di un anno.

9. Il trasferimento dei fondi per studi, attività sperimentali, nonché per spese di funzionamento alle Autorità di bacino di rilievo nazionale, effettuato ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni ed integrazioni, assume ai fini contabili valore giuridico di impegno di spesa.

10. Le somme di cui all'autorizzazione di spesa disposta ai sensi dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 253, possono essere utilizzate anche per la corresponsione al personale in servizio presso le Autorità di bacino di rilievo nazionale delle indennità di missione, ove ne ricorrano le condizioni, e del trattamento economico per prestazioni di lavoro straordinario.

11. Le somme previste dall'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, sono impegnate entro l'esercizio

finanziario 1992 nell'ambito del programma triennale dell'azione pubblica per la tutela dell'ambiente di cui alla legge 28 agosto 1989, n. 305, per gli anni 1991-1993 e sulla base di criteri e modalità definiti nello stesso programma, mediante concessione di contributi in conto capitale a società di servizi ambientali promosse e partecipate in forma maggioritaria dalle associazioni degli artigiani e commercianti.

12. Le disponibilità di provenienza degli anni 1989 e 1990, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e relative alle somme previste per tali anni dagli articoli 12 e 13 della legge 28 agosto 1989, n. 305, ancora disponibili nell'anno finanziario 1991 e non impegnate alla chiusura di detto esercizio finanziario, possono esserlo per l'esercizio finanziario 1992.

ARTICOLO 3.

1. Le sanzioni previste dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, si applicano al responsabile della gestione dell'acquedotto che, dopo la comunicazione dell'esito delle analisi, non abbia tempestivamente adottato le misure idonee ad adeguare la qualità dell'acqua ed a prevenire l'erogazione di acqua non idonea al consumo umano.

2. Il quarto paragrafo della nota relativa al parametro n. 2 della tabella A allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

« Per il mare la temperatura dello scarico, misurata in una sezione resa accessibile dal titolare dello stesso scarico, immediatamente prima dello sversamento in mare, non deve superare i 35 gradi centigradi.

L'incremento di temperatura, calcolato come differenza tra i valori medi delle temperature misurate nello strato superficiale perturbato in un arco a mille metri dal punto di immissione dello scarico e i valori medi delle temperature misurate nello strato superficiale in un punto del corpo idrico ricettore non influenzato dallo scarico e rappresentativo delle sue

condizioni medie, in nessun caso dovrà superare i tre gradi centigradi.

Deve inoltre essere evitata la formazione di barriere termiche alle foci dei fiumi.

Ai fini della presente normativa si intende per strato superficiale quello compreso tra 0 e 3 metri di profondità, mentre i valori medi delle misure eseguite in ogni singolo punto vanno ricavati da almeno tre determinazioni condotte sulla colonna liquida a 0,1-1,5-3 m. ».

ARTICOLO 4.

1. In attesa di una revisione della normativa di attuazione della direttiva CEE n. 76/160, relativa alla qualità delle acque di balneazione, il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 maggio 1988, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1988, n. 271, già prorogato ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, concernente in particolare i valori limite espressi in percento di quello di saturazione del parametro ossigeno disciolto, è differito fino al 31 ottobre 1993.

ARTICOLO 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO RIFERITI AGLI ARTICOLI 1, 2, 3 E 4 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO 1.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: lettere a), b) ed e).

1. 1.

Ronchi, Mattioli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. A quanti omettano di adempiere all'obbligo di informazione di cui al comma 2 si applicano le sanzioni previste dall'articolo 21, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.

1. 2.

Ronchi, Mattioli.

Al comma 3, alla lettera d), sostituire le parole: e assegnate con l'approvazione del programma triennale di tutela ambientale 1991-1993 con le seguenti: e riassegnate ai sensi del comma 4 dell'articolo 2.

1. 5.

Cerutti.

Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro il 31 dicembre 1993 il Ministro dell'ambiente presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione dei piani di cui al comma 1.

1. 4.

Ronchi, Mattioli.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

0. 4-bis. I comuni interessati alle deroghe di cui al comma 1 assicurano ai cittadini rientranti nelle categorie a rischio e in disagiate condizioni economiche, che ne facciano richiesta, la distribuzione di acqua potabile confezionata in quantità rispondente al fabbisogno minimo giornaliero.

1. 3.

Ronchi, Mattioli.

Sostituire il comma 4-bis con il seguente:

4-bis. A partire dal 1° gennaio 1995 non sono consentite deroghe alle concentrazioni massime ammissibili relative al parametro « composto organo-alogenati che non rientrano nel parametro 55 » e al

parametro « nitrati » definite nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.

1. 6.

La Commissione.

Dopo il comma 4-bis, aggiungere, in fine, il seguente:

4-ter. Per tutti i provvedimenti amministrativi da adottarsi ai sensi del presente articolo, i ministri, le regioni e gli enti locali competenti determinano immediatamente, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del relativo procedimento.

1. 7.

La Commissione.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Il piano di intervento deve almeno contenere:

a) l'individuazione della causa del fenomeno di degrado delle risorse idriche;

b) la delimitazione geografica dell'area interessata dal fenomeno;

c) l'indicazione della popolazione ricadente in tale area;

d) la fissazione di controlli e divieti per l'uso delle sostanze chimiche o di altra natura che hanno determinato o accresciuto l'inquinamento delle acque nell'area di cui alla lettera b);

e) la definizione degli interventi e delle opere necessarie per garantire l'approvvigionamento, nonché i tempi di realizzazione del piano e le risorse finanziarie necessarie;

f) le sanzioni amministrative a carico dei trasgressori.

2. Nel caso in cui l'inquinamento interessi un bacino interregionale, il piano di intervento è adottato d'intesa tra le regioni interessate; in mancanza dell'intesa ogni regione provvede per il territorio di propria competenza.

1. 01.

Ramon Mantovani, Tripodi,
Speranza.

ARTICOLO 2.

Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 1992 con le seguenti: 31 dicembre 1992.

2. 1.

Brambilla, Oreste Rossi.

Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 1992 con le seguenti: 30 settembre 1992.

2. 4.

La Commissione.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: sono riassegnate fino alla fine del comma, con le seguenti: sono riassegnate, per le finalità di cui alla legge 28 agosto 1989, n. 305, con le procedure previste dal programma triennale di tutela ambientale 1991-1993 nonché, per il finanziamento del piano di interventi di cui all'articolo 1, con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato d'intesa con il Ministro del tesoro.

2. 3.

Cerutti.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: sono riassegnate fino alla fine del comma con le seguenti: sono riassegnate, in via prioritaria per il finanziamento del piano di intervento di cui al-

l'articolo 1, mediante stralcio del programma triennale di tutela ambientale 1991-1993 approvato con decreto del ministro dell'ambiente emanato, di concerto con il ministro del tesoro, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

2. 8.

La Commissione.

Sostituire il comma 4-bis con il seguente:

4-bis. I termini stabiliti per la contrazione dei mutui per la concessione dei finanziamenti di cui al decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, e al decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, si intendono soppressi e i relativi impegni di spesa possono essere assunti, nei limiti delle disponibilità residue, negli esercizi finanziari 1993 e 1994.

2. 5.

La Commissione.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 2. 2.

Aggiungere, in fine, le parole: Tali ditte per avere diritto di precedenza nei finanziamenti dovranno proporre condizioni tecniche comprovate almeno pari a quelle delle altre ditte in gara.

0. 2. 2. 1.

Terzi, Oreste Rossi.

Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Hanno precedenza nella concessione dei contributi le società di servizi ambientali con sede legale nella regione interessata dagli stessi.

2. 2.

Brambilla, Oreste Rossi.

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

12-bis. Le disponibilità di provenienza dell'anno 1991 iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e relative alle somme previste per tale anno ai sensi del decreto-legge 13 giugno 1989, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 283; della legge 28 agosto 1989, n. 305; della legge 19 marzo 1990, n. 57; della legge 15 dicembre 1990, n. 396; del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195; della legge 8 novembre 1991, n. 360; della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e non ancora impegnate, possono esserlo nell'esercizio finanziario 1993.

2. 6. La Commissione.

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

12-ter. È consentito per il 1992 l'impegno delle risorse finanziarie di parte corrente previste dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, relative agli anni 1991 e 1992.

2. 7. La Commissione.

ARTICOLO 3.

Al comma 1, sopprimere le parole: dopo la comunicazione dell'esito delle analisi.

3. 5. Oreste Rossi, Brambilla, Terzi.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 3. 1.

Aggiungere, in fine, le parole: e l'arresto fino a tre anni.

0. 3. 1. 1. Terzi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: elevando la pena pecuniaria dal minimo di lire duecentocinquantamila al minimo di due milioni e dal massimo di due milioni al massimo di cinque milioni.

3. 1. Oreste Rossi, Brambilla.

Sopprimere il comma 2.

* 3. 2. Ramon Mantovani, Tripodi, Speranza.

Sopprimere il comma 2.

* 3. 3. Ronchi, Mattioli.

Sopprimere il comma 2.

* 3. 4. Oreste Rossi, Brambilla.

Al comma 2, sostituire il secondo capoverso con il seguente:

Il divieto di diluizione previsto dall'articolo 9 della presente legge non si applica a condizione che la temperatura dello scarico, misurata in una sezione resa accessibile dal titolare dello scarico, immediatamente a monte della immissione delle acque di diluizione, non superi i 35° centigradi.

3. 6. La Commissione.

ARTICOLO 4.

Sopprimerlo.

4. 1. Ronchi, Mattioli.

COMUNICAZIONI

**Missioni vevvoli
nella seduta del 10 settembre 1992.**

Andò, Alterio, Artioli, Baccarini, Battistuzzi, Biasutti, Raffaele Costa, Cresco, d'Aquino, Del Mese, de Luca, Di Laura Frattura, Fiori, Fracanzani, Fumagalli Carulli, Gilardi, Gitti, Lauricella, Madaudo, Mammi, Matarrese, Michelini, Pinza, Polizio, Prandini, Riggio, Rognoni, Sacconi, Sbarbati Carletti, Silvestri, Spini, Vairo.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 9 settembre 1992 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

FOSCHI ed altri: « Interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, in materia di attuazione delle iniziative di cooperazione allo sviluppo » (1542);

ROSITANI: « Norme per la realizzazione del collegamento ferroviario diretto Rieti-Roma » (1543);

CAPRILI ed altri: « Riconoscimento come manifestazione di interesse nazionale del Festival Pucciniano di Viareggio-Torre del Lago Puccini » (1544);

TORCHIO ed altri: « Norme sulle denominazioni d'origine protetta, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e agro-alimentari e adeguamento della materia alle disposizioni comunitarie » (1546);

PIRO: « Diritti della rappresentanza militare » (1547).

Saranno stampate e distribuite.

**Ritiro
di una proposta di legge.**

Il deputato Matulli ha chiesto, anche a nome degli altri firmatari, di ritirare la seguente proposta di legge:

MATULLI ed altri: « Regolamentazione della produzione delle sostanze che danneggiano lo strato di ozono » (1137).

La proposta di legge sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

**Annunzio
di un disegno di legge.**

In data 9 settembre 1992 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal ministro delle finanze:

« Proroga del termine per l'emana-
zione dei testi unici previsti dall'articolo
17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e
altre disposizioni tributarie » (1545).

Sarà stampato e distribuito.

Approvazioni in Commissione.

Nella riunione di ieri della II Commissione permanente (Giustizia), in sede legislativa, è stato approvato il seguente progetto di legge:

MASTRANTUONO: « Modifiche all'articolo 42 della legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti le modalità di traduzione dei detenuti » (477);

TRANTINO: « Modifiche all'articolo 532 del codice di procedura penale, concernente la scarcerazione immediata in

udienza dell'imputato detenuto ove inter venga sentenza di proscioglimento » (499) *in un testo unificato con il titolo: « Disposizioni in materia di traduzioni di soggetti in condizione di restrizione della libertà personale e di liberazione di imputati prosciolti »* (477-499).

Assegnazione di proposte di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, le seguenti proposte di legge sono deferite alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

ZANFERRARI AMBROSO ed altri: « Istituzione del Comitato nazionale per la bioetica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri » (770) *(con parere della II, della V, della VII, della XI e della XII Commissione);*

CARIGLIA ed altri: « Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero » (1167) *(con parere della II, della III, della V, della IX e della XI Commissione);*

LONGO ed altri: « Nuove norme in materia di divieto di cumulo tra indennità spettanti ai membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo, dei consigli regionali, della Corte costituzionale e del Governo e retribuzioni derivanti da rapporto di pubblico impiego » (1353) *(con parere della V e della XI Commissione);*

NICOLOSI e NICOTRA: « Privazione del diritto di elettorato e di eleggibilità nei confronti dei soggetti condannati per il reato di associazione di tipo mafioso previsto dall'articolo 416-bis del codice penale » (1358) *(con parere della II Commissione);*

POLIZIO e IANNUZZI: « Istituzione in Caserta di una sezione distaccata del tri-

bunale amministrativo regionale della Campania » (1388) *(con parere della II, della V e della XI Commissione);*

FERRI ed altri: « Norme sulla elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia e nuova disciplina per la elezione dei consigli comunali e provinciali » *(urgenza)* (1456);

POLIZIO e IANNUZZI: « Modifica dell'articolo 58 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di responsabilità degli amministratori degli enti locali » (1457) *(con parere della II e della XI Commissione);*

alla II Commissione (Giustizia):

FUMAGALLI CARULLI ed altri: « Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di protezione dei programmi per elaboratore » (1141) *(con parere della I, della VII, della X, della XI Commissione e della Commissione speciale per le politiche comunitarie);*

MARGUTTI: « Istituzione in Pescina di una sezione distaccata della pretura circondariale di Avezzano » (1360) *(con parere della I, della V e della XI Commissione);*

alla VIII Commissione (Ambiente):

DEL BUE ed altri: « Norme per la trasparenza degli appalti pubblici » (1309) *(con parere della I, della II, della V, della VI e della XI Commissione);*

alla IX Commissione (Trasporti):

SANZA ed altri: « Provvedimenti urgenti per il settore dei trasporti pubblici di rilevanza locale e regionale » (1236) *(con parere della I, della V, della VI e della XII Commissione);*

RONZANI ed altri: « Norme per il controllo e la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto da vettori aerei civili in prossimità degli aeroporti » (1262) *(con parere della I, della V, della X, della XI, della XII e della XIII Commissione, nonché della VIII Commissione, ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento);*

GIORDANO ANGELINI ed altri: « Norme per lo sviluppo dell'intermodalismo e per il riequilibrio del trasporto interno mediante il cabotaggio » (1308) (con parere della I, della II, della V, della VI, della VIII, della X e della XI Commissione);

alla X Commissione (Attività produttive):

STRADA ed altri: « Norme concernenti l'esercizio dei distributori di carburante, la tutela della salute degli addetti e dei cittadini, la salvaguardia dell'ambiente » (506) (con parere della I, della II, della V, della VI, della VII, della VIII, della XI e della XII Commissione);

SARTORIS: « Legge quadro sull'esercizio dell'attività di cava » (1200) (con parere della I, della II, della V, della VI, della VIII, della XI e della XIII Commissione);

alla XI Commissione (Lavoro):

REBECCHI ed altri: « Norme in materia di sicurezza e di igiene del lavoro nelle cave » (1153) (con parere della I, della II, della VIII, della IX, della X e della XII Commissione);

NENCINI e FINCATO: « Estensione ai lavoratori autonomi pensionati delle gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali della disciplina dell'assegno per il nucleo familiare » (1367) (con parere della I, della V e della X Commissione);

alla XII Commissione (Affari sociali):

CACCAVARI ed altri: « Norme di riordino del settore termale » (1168) (con parere della I, della II, della V, della VI, della VII, della X, della XI e della XIII Commissione);

POGGIOLINI: « Norme in materia di espianti e di trapianti di cornea » (1375) (con parere della I, della II e della V Commissione).

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

Il ministro dell'interno, con lettere in data 5 settembre 1992, in adempimento a quanto prescritto dall'articolo 39, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti lo scioglimento dei consigli comunali di Borghetto S. Spirito (Savona), Visciano (Napoli), Martinengo (Bergamo), Castel Campagnano (Caserta) e di Cagnano Varano (Foggia).

Questa documentazione è depositata negli uffici del Segretario Generale a disposizione degli onorevoli deputati.

Annunzio di risoluzioni, di interpellanze e di interrogazioni.

Sono state presentate alla Presidenza risoluzioni, interpellanze e interrogazioni. Sono pubblicate nell'Allegato B ai resoconti della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'Allegato A ai resoconti della seduta del 7 settembre 1992, alla pagina 870, seconda colonna, quindicesima riga, deve leggersi: « legge 26 febbraio 1982 » e non: « legge 28 febbraio 1982 », come stampato.